

REGIME OPERAZIONI INTRA-UE: OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE E MODALITA' OPERATIVE

Con l'art. 27 della Legge n. 122/2010 è stata introdotta una sostanziale novità per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie: l'**obbligo** di indicare, nel modello di dichiarazione di inizio attività, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Successivamente, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

L'introduzione di questa novità, però, non tocca solamente i neo professionisti e i neo imprenditori (individuali o societari). Come illustrato di seguito, ci saranno ripercussioni anche per alcune tipologie di imprese che sono già in attività.

Per i soggetti che **non hanno effettuato operazioni intracomunitarie negli anni 2009 e 2010** ma che intendono effettuarne ora, è necessario (entro il 28 febbraio 2011) comunicare all'Agenzia delle Entrate la volontà di effettuare tali operazioni e che dalla data di presentazione della domanda, dovranno trascorrere i 30 giorni al fine di ottenere, salvo comunicazioni contrarie, il nulla osta tramite silenzio-assenso.

Nuove Partite Iva: l'Agenzia delle Entrate sottoporrà queste categorie ad una serie di controlli mirati prima di dare il via libera agli scambi oltre frontiera. A tal fine, infatti, la concessione dell'autorizzazione è seguita dalla segnalazione della Partita Iva dell'operatore nazionale nel sistema VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull'Iva), in cui attualmente le imprese con Partita Iva venivano automaticamente inserite, al fine di segnalare lo stesso operatore come soggetto abilitato all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie. In tal modo la controparte avrà la possibilità, interrogando il sistema, di riscontrare l'abilitazione della Partita Iva del cliente o fornitore al fine di eseguire o meno la transazione commerciale.

Soggetti in attività: per quanto riguarda i soggetti già in attività (che non devono aprire una nuova posizione IVA), occorre fare una distinzione tra le possibili casistiche:

1. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività anteriormente al 31 maggio 2010, l'esclusione (dalla data del 28 febbraio 2011) dall'archivio dei soggetti autorizzati all'operatività intracomunitaria, interviene per tutti coloro che, indipendentemente dall'anno di inizio dell'attività, non hanno presentato (negli anni 2009 e 2010) elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (in questo contesto, quindi, assumono sicuramente rilevanza anche le prestazioni di servizi) o, pur avendoli presentati, non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per l'anno 2009.
2. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 31 maggio 2010, entro il 28 febbraio 2011 saranno esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati anche coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività nel suddetto periodo senza manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie ovvero, quelle che, pur avendola manifestata, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 dette operazioni e adempiuto agli obblighi di comunicazione Intrastat.

Esclusione dall'elenco: In ipotesi di possibile esclusione, laddove si intendano effettuare operazioni intracomunitarie, occorrerà richiedere esplicitamente l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario, in caso contrario si verrà esclusi entro il 28 febbraio 2011.

Al ricevimento della dichiarazione di volontà, l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate si manife-

REGIME OPERAZIONI INTRA-UE: OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE E MODALITA' OPERATIVE

sta mediante "silenzio-assenso" trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. In questo periodo, nel quale l'Ufficio verifica l'esattezza dei dati e conduce un'analisi del rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente, non possono essere effettuati cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni. Si avrà piena legittimità, invece, di effettuare operazioni interne.

I criteri ed i controlli: l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri a seguito dei quali i soggetti Iva identificati in Italia possono essere inclusi nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie secondo il regime previsto dal DL 331/93. Si tratta di controlli a cui l'Agenzia sembra dare particolare importanza, in quanto nelle stesse motivazioni rese in calce al provvedimento viene prevista la non inclusione nell'elenco, o la rimozione dallo stesso, dei soggetti la cui completezza ed esattezza dei dati non sia certa.

Gli elementi più importanti sono sicuramente le **regolarità negli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta**, ma l'Agenzia farà riferimento anche ad altri elementi come, per esempio, il **pericolo di frode** legato alla posizione personale dell'amministratore e/o dei soci.

Tali elementi vengono sviluppati sulla base del confronto tra le informazioni acquisite presso altre Amministrazioni e quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, continuamente aggiornate sulla base degli esiti delle ordinarie attività di controllo fiscale proprie dell'Agenzia stessa e, in particolare, di quelle finalizzate al contrasto delle frodi fiscali che hanno permesso di individuare situazioni di particolare pericolosità.

Fonte: Art. 27 Legge n. 122/2010

Busto Arsizio, 7 febbraio 2011